



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo

Area II- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Ai Signori Sindaci, Segretari comunali e Ufficiali elettorali dei
Comuni della provincia

LORO SEDI

Alla Regione Abruzzo

L'AQUILA

OGGETTO: Legge 25 marzo 2024, n. 38, avente ad oggetto “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”. Disposizioni elettorali.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 28 marzo 2024 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge in oggetto indicato, unitamente al testo coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare n. 26/2024, facendo seguito alla **circolare n. 7/2024**, partecipata con prefettizia n. 7225 del 06/02/2024, ha illustrato le principali disposizioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare con riguardo alla disciplina elettorale.

- **Articolo 1 (Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all’anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative)**

La legge di conversione ha modificato l’art. 1, commi 2 e 3, lettera a), del decreto-legge, prevedendo che per l’anno 2024, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e in caso di abbinamento tra le predette elezioni e altre tipologie di consultazioni, le **operazioni di votazione** si svolgono nella giornata di **sabato dalle ore 15 alle ore 23**. Quanto alla giornata di **domenica**, si conferma che le operazioni di votazione si svolgono **dalle ore 7 alle ore 23**.

In seno all’art. 1 del decreto-legge è stato poi inserito il comma 4-*bis*, ai sensi del quale limitatamente alle province che – *ex art. 1, comma 79, lett. b)*, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. legge Delrio) – sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il 45° giorno successivo alla proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale, il **termine per le elezioni provinciali è differito al 29 settembre 2024**. Fino allo svolgimento delle elezioni così differite, è prorogata la durata del mandato degli organi in carica e dei loro componenti, anche in caso di decadenza degli organi nei comuni di appartenenza. Per le altre province, resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo dei rispettivi organi di governo.



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Area II- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

➤ **Art. 1-bis (Disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali)**

La disposizione in esame, novellando l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, estende ai **funzionari statali a riposo** la possibilità di essere nominati **componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali**. Ciò al fine di assicurare il *quorum* necessario al funzionamento di tali importanti organi collegiali, stanti le crescenti difficoltà di individuare in ogni ambito provinciale un numero adeguato di funzionari statali in servizio.

➤ **Art. 1-ter (Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)**

L'articolo in esame risponde alla finalità di agevolare la partecipazione alle consultazioni europee dell'anno 2024 da parte dei cd. studenti fuori sede. In tal senso, viene disciplinato un *iter* procedimentale sperimentale volto a consentire l'esercizio dell'elettorato attivo fuori dal comune di residenza nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto sanciti dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione.

In relazione alla presente disciplina farà seguito, a breve, una specifica circolare attuativa.

➤ **Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale)**

La legge di conversione ha apportato modifiche anche all'art. 2 del decreto-legge, con riferimento al dato della popolazione rilevante in materia di procedimenti elettorali e referendari. Nello specifico, viene precisato che, **in fase di prima applicazione**, il dato della popolazione a fini elettorali resta determinato secondo quanto riportato nel D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 23 marzo 2023, recante il **dato della popolazione censita al 31 dicembre 2021**. La **prossima data di riferimento** della popolazione a fini elettorali sarà determinata sulla base dei risultati censitari al **31 dicembre 2026**. Successivamente, quindi, saranno presi in considerazione i dati della popolazione al 31 dicembre 2031 e così via per ogni quinquennio.

➤ **Articolo 2-bis (Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)**

La nuova disposizione si propone di eliminare le incertezze ermeneutiche in ordine ai rapporti intercorrenti tra le disposizioni sulla registrazione dei marchi d'impresa e la normativa elettorale.



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Area II- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

In coerenza con quanto evidenziato più volte dalla Corte di Cassazione (cfr. Ufficio elettorale centrale nazionale, decisione n. 2/OPP/2018), la norma precisa e chiarisce che la registrazione di marchi, segni e simboli (anche di tipo politico) non ha alcuna rilevanza sul piano elettorale.

In particolare, **la registrazione di un marchio d'impresa non costituisce titolo di priorità in sede di deposito dei contrassegni e delle liste di candidati né incide sulla disciplina della propaganda elettorale.** Le norme della legge 4 aprile 1956, n. 212 trovano, infatti, applicazione con riferimento a qualsiasi contrassegno presentato in una competizione elettorale, a prescindere dalla circostanza che sia stato anche depositato all'ufficio brevetti.

➤ **Articolo 4-bis (Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)**

La disposizione in parola sostituisce il quarto comma dell'art. 12 della legge n. 18/1979 che disciplina i requisiti per ottenere l'**esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni** a sostegno delle candidature al Parlamento europeo.

Nel dettaglio, si prevede che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.

Sono altresì esentati dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Al riguardo, viene precisato che l'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Infine, nessuna sottoscrizione è richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

➤ **Art. 4-ter (Ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)**

Come noto, l'art. 274, comma 1, lett. l), del T.U.O.E.L. ha abrogato la legge n. 154/1981, fatte salve le disposizioni ivi previste per i **consiglieri regionali**.

L'art. 2, primo comma, numero 7), della citata legge n. 154/1981 dispone che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale i dipendenti della regione per i rispettivi consigli. L'articolo in esame precisa che tale condizione ostativa si applica esclusivamente ai **dipendenti della regione** che, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, svolgono **funzioni e attività amministrative**.



Prefettura dell'Aquila - Ufficio Territoriale del Governo
Area II- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

➤ **Art. 4-quater (Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)**

Come noto, l'art. 8 del T.U.O.E.L. disciplina le forme di partecipazione della collettività comunale ai processi decisionali degli organi di governo dell'ente. In particolare, i commi 3 e 4 fanno esplicito riferimento all'istituto del **referendum** che, a differenza di quanto previsto nella formulazione originaria della legge 8 giugno 1990, n. 142, è attualmente configurabile non solo come **consultivo**, ma altresì come **abrogativo, propositivo e confermativo**.

Tanto premesso, l'art. 4-quater introdotto in sede di conversione estende il campo di applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevedendo che i soggetti ivi indicati siano legittimati ad **autenticare** anche le **sottoscrizioni richieste per la presentazione di proposte referendarie in ambito locale**. Si rende in tal modo più agevole l'utilizzo di tale strumento di partecipazione popolare, in linea con la *ratio* del citato articolo 8 del T.U.O.E.L., e viene introdotta uniformità di disciplina rispetto ai referendum di carattere nazionale.

➤ **Art. 4-sexies (Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)**

Con la disposizione in esame vengono introdotte modifiche all'art. 4, comma 1, della **legge n. 165/2004**, recante i **principi fondamentali** a cui le **regioni a statuto ordinario** devono attenersi nel disciplinare il **sistema di elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale**.

In particolare, si stabilisce che la normativa regionale in materia deve prevedere l'**esonero dall'onere di raccogliere le sottoscrizioni** per le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a **gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere**, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato alla Camera.

➤ **Articolo 4-septies (Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)**

La disposizione in esame introduce una deroga all'**art. 12 della legge n. 18/1979**, prevedendo che limitatamente alle **consultazioni europee dell'anno 2024** il **numero minimo di sottoscrizioni** (30.000) per la presentazione delle liste di candidati in ciascuna circoscrizione elettorale è **ridotto della metà**.

Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza delle SS.LL.

Il Dirigente dell'Ufficio elettorale prov.le
Viceprefetto
(Dott.ssa M.C. Di Stefano)